



CITTA' DI CROTONE

Segreteria Generale

VERBALE DI SEDUTA

Oggetto : Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 322 del 25.11.2019 "Decreto di indizione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 1 bis della legge regionale n. 1 del 7.02.2005 e s.m.i". Disciplina ed articolazione dei Comizi Elettorali.

L'anno 2020, il giorno 09 gennaio 2020 alle ore 18 30 presso la sede del Comune di Crotona, ubicata in P.zza della Resistenza alla presenza del Commissario Prefettizio, Dott.ssa Tiziana Giovanna Cosentino, assistito dal Segretario Generale, Avv. Fortuna Antonino Maria, si sono riuniti, previa convocazione con nota prot. 886 del 08/01/2020, al fine di concordare i limiti della propaganda elettorale in vista delle prossime consultazioni elettorali regionali del 26 gennaio 2020 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 322 del 25.11.2019 "Decreto di indizione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 1 bis della legge regionale n. 1 del 7.02.2005 e s.m.i", i seguenti rappresentanti delle liste, dei partiti e dei gruppi politici partecipanti alla predetta competizione elettorale :

1- Dott. Carullo Claudio per liste Tesoro Calabria.

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

Dopo aver dato atto della nota prot. n. 971 del 09/01/2020 della Segreteria dell'Associazione *Io Resto in Calabria* con cui comunica l'impossibilità di garantire la presenza alla seduta e la condivisione dell'iniziativa volta ad organizzare con il presente verbale lo svolgimento della

propaganda elettorale, che si allega al presente, il Commissario Prefettizio sottolinea l'opportunità che, analogamente a quanto già avvenuto in occasione di precedenti consultazioni elettorali generali, siano concordati fra i soggetti interessati i più importanti aspetti della campagna elettorale, per contribuire ad assicurare che il confronto fra le forze politiche si svolga nel rispetto delle regole che disciplinano la propaganda elettorale, in un clima di serena e civile dialettica democratica.

Dopo aver richiamato la normativa statutaria della Regione Calabria, nonché la Legge nazionale 17 febbraio 1968 n. 108 recante "*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuti normale*", la Legge nazionale 23 febbraio 1995 n. 43 "*Nuove norme per l'elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario*" e la Legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1 e s.m.i., recante "*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale*" e s.m.i., da ultimo novellata con Legge regionale 12 settembre 2014 n. 19, invita le forze politiche rappresentate nella riunione di concordare e convenire nel reciproco spirito di collaborazione ed osservanza delle predette norme le seguenti prescrizioni di carattere generale.

L'Amministrazione Comunale garantirà ai rappresentanti delle liste partecipanti alla tornata elettorale del 26 Gennaio 2020 il palco presso P.zza della Resistenza, rimanendo in capo a ciascuna lista l'onere della fornitura e posa dell'impianto d'amplificazione.

Si decide che per avere il servizio d'amplificazione gratuito la domanda debba essere avanzata alla polizia municipale almeno con 24 ore d'anticipo.

In caso contrario il costo del servizio sarà a carico della lista che terrà il comizio. Ove i rappresentanti politici dovessero decidere di effettuare comizi in altre piazze del paese le spese per l'allestimento del palco e quelle per il servizio di amplificazione saranno a totale carico dei soggetti richiedenti.

Si conviene, comunque, di evitare comizi in prossimità di scuole, o in piazze e vie di particolare rilevanza per la circolazione autoveicolare.

Le vie e le piazze scelte e richieste saranno autorizzati come luogo di comizi solo se non daranno problemi all'ordine ed alla sicurezza pubblica. Ove dovessero essere contemporaneamente in atto due comizi, occorrerà che fra gli stessi sia rispettata una distanza minima di 300 mt per evidenti motivi di opportunità.

In tal senso, i competenti Organi del Comune valuteranno, volta per volta, le richieste che perverranno all'Amministrazione Comunale.

Le parti concordano di articolare i comizi giornalieri in base al numero dei quattro candidati Presidente della Regione Calabria, con inizio da giorno 10 gennaio 2020 e fino alla data del 24 gennaio 2020 in modo da garantire nel corso della stessa giornata l'intervento di tutti i candidati secondo l'ordine progressivo di avvicendamento per concludersi con l'appello al voto nella giornata di venerdì 24 gennaio 2020. In tal modo ad ogni candidato Presidente è assegnata un lasso temporale uguale, all'interno del quale la lista collegata o le liste collegate possono articolare l'utilizzo come riterranno.

Convengono quindi che l'articolazione dei comizi abbia luogo assegnando ad ogni candidato Presidente della Regione Calabria una fascia oraria per il tramite del sistema del sorteggio informatico a cura dell'Ufficio Elettorale - Amministrazione Digitale, il cui esito è riportato nel prospetto allegato al presente verbale, che è approvato dalle parti interessate.

Si stabilisce che :

- a) la durata di ogni singolo comizio è pari a minuti 60 ;

- b) la durata della pausa fra un comizio e l'altro, pari a minuti 5, finalizzata a far defluire il pubblico, è da intendersi compresa nei suddetti 60 minuti.

In ragione di ciò si stabilisce, di fissare l'orario d'inizio dei comizi alle ore 17.00 e la conclusione entro le ore 21.00.

Si conviene che vi sarà la rotazione di orari fra le liste inserite in ogni singolo gruppo per garantire l'avvicendamento nei due giorni di comizi.

Tuttavia, a seguito di comunicazione presentata al Comando dei VV.UU ed all'Ufficio Elettorale e controfirmata da due rappresentanti di partiti/liste che vorranno scambiarsi gli orari, si potrà effettuare lo scambio di orario fra i partiti per come oggi concordato .

Si stabilisce inoltre che l'ultimo giorno dei comizi (venerdì 24 gennaio 2020) sarà garantito a tutti i partiti :

- di effettuare l'appello agli elettori a partire dalle ore 17,00;
- di effettuare il comizio per 60 minuti onnicomprensivi della pausa per l'avvicendamento;
- di concludere i comizi alle ore 21.00 seguendo il sorteggio per come sopra effettuato.

Le parti intervenute convengono, inoltre, che nel giorno precedente le elezioni ed in quello stabilito per le elezioni sono vietati comizi, le riunioni di propaganda diretta ed indiretta in luogo pubblico o aperto al pubblico e la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.

Si decide ancora che, previa comunicazione da effettuare alla Questura, al Comando di Polizia Locale ed all'Ufficio Elettorale i rappresentanti delle liste potranno scambiarsi gli orari fissati col presente provvedimento anche nell'ultima giornata di propaganda.

In caso d'intervento di un segretario di partito nazionale o presidente di partito nazionale, comunicato alla Questura, al Comando di Polizia Locale ed all'Ufficio Elettorale, il comizio di questi ha priorità rispetto ai comizi così come disciplinati con questo verbale, per cui il gruppo che ha avuto assegnato l'orario è obbligato a cedere lo stesso in favore del segretario o presidente nazionale di partito politico.

Durante i comizi è escluso il contraddittorio.

Qualora siano organizzate in luogo chiuso riunioni in cui il contraddittorio è ammesso, ne sarà data tempestiva notizia alla Questura, al Comando di Polizia Locale ed all'Ufficio Elettorale. Non è considerato "*contraddittorio*" la possibilità offerta dall'oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti e delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte

Durante i comizi saranno vietate distribuzioni di volantini o materiale di propaganda da parte di forze politiche diverse da quelle che hanno organizzato la riunione. Sarà usata la massima correttezza di espressione verso chicchessia, in modo da garantire una forma di civile confronto. Tutti i gruppi presenti concordano nell'escludere, specie al termine dei comizi, l'effettuazione di cortei, anche motorizzati, parate, fiaccolate ed altre manifestazioni di propaganda di questo genere. Al termine delle riunioni, gli organizzatori dichiareranno chiusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi.

Non saranno, infine, usati, in prossimità dei luoghi in cui si tengono comizi e nelle ore di svolgimento di questi, altoparlanti su mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali.

Si ribadisce ancora che, così come previsto per legge, a far data dal 30° giorno precedente le elezioni:

- sono vietate tutte le forme di propaganda elettorale luminosa e figurativa a carattere fisso ivi compresi, per quanto riguarda la propaganda (striscioni, stampati nelle vetrine dei negozi, porte, palizzate ecc.) con la unica eccezione delle insegne indicanti le sedi dei partiti.
- è vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile cioè eseguita su mezzi mobili con apparecchi luminosi.
- è vietato il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ne è consentita solo la distribuzione.
- è, invece, consentita ogni forma di propaganda figurativa NON LUMINOSA eseguita con mezzi mobili quali automezzi, roulotte ecc. che però non potranno essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici .
- è consentita l'amplificazione sonora su mezzi mobili solamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.00 dei due giorni antecedente alla manifestazione, previa autorizzazione sindacale ;
- è consentita l'utilizzazione dei c.d. *gazebi* a fini elettorali solo a determinate condizioni:
 - a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
 - b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni.

Le parti convengono che :

- ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.
- in merito alla possibilità di far uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo, di cui al precedente punto b) si ritiene che, *“ interpretando la ratio dell'articolo 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possano essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.”*
- sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate per la propaganda elettorale negli appositi spazi assegnati, così come sono vietate tutte le iscrizioni e pubblicazioni fuori dagli spazi sopra indicati.
- è vietata nei locali sede di partito o comitato l'affissione del manifesto se affisso sulle vetrine verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito se affisso all'interno del locale e visibile dall'esterno attraverso la vetrina.
- i responsabili dell'organizzazione delle manifestazioni, pur senza averne l'obbligo di legge, preavvertano in tempo utile, con semplice scritto, la Questura, il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Elettorale sulla fissazione dei vari comizi elettorali, allo scopo di mettere in

grado l'Autorità di P.S. di tutelarne il regolare svolgimento nel comune interesse di tutti i candidati e delle formazioni politiche partecipanti alla competizione elettorale.

- per ogni altro tipo di pubblica manifestazione non potranno trovare applicazione le norme che regolano la propaganda elettorale, in quanto dette manifestazioni ricadono nell'ambito della disciplina generale prevista dall'art. 18 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e dagli art. 19 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

Altresì le parti precisano i seguenti punti :

AFFISSIONI

Anzitutto, si ricordano le modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014).

Tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta. Si evidenzia che l'abrogazione concerne esclusivamente la disciplina di assegnazione degli spazi di affissione dei manifesti di propaganda e non comporta modifiche alla concessione di spazi di suolo pubblico ai vari partiti e movimenti politici per finalità di propaganda durante le competizioni elettorali.

Sono pertanto legittime le manifestazioni in luogo pubblico organizzate da tutte le forze politiche, comprese quelle che non partecipano direttamente alla competizione elettorale, in quanto rientrano nell'ambito dell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito.

Si rammenta inoltre che non è più prevista attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (cioè della propaganda effettuata dai cosiddetti "*fiancheggiatori*" come associazioni, circoli, ecc...).

Non sono ammissibili affissioni e scritte di propaganda fuori dagli spazi consentiti (che possono essere utilizzati soltanto dopo l'assegnazione deliberata dalla Giunta Comunale) e sono proibite le "*iscrizioni murali o su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni*" (art. 1 della citata L. n. 212 del 1956) e, a maggior ragione, su monumenti, opere d'arte di qualsiasi genere ed ovunque ciò sia incompatibile con il rispetto dell'estetica cittadina e del patrimonio artistico ed ambientale.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Rientrano, inoltre, nel divieto le esposizioni di manifesti elettorali affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via, così come l'installazione in luogo pubblico, compresi i gazebo aperti, di tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente temi di discussione elettorale, compresi quelli piazzati nelle adiacenze di tavoli o banchetti.

Gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno sull'osservanza delle norme in materia.

Il Commissario Prefettizio provvederà a far defiggere o imbiancare con la massima tempestività il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale, indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi, da parte di chi non vi abbia titolo.

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione sono a carico dell'esecutore materiale dell'affissione e del committente responsabile, secondo la normativa vigente.

Le affissioni di propaganda elettorale negli spazi consentiti dovranno essere rispettate e rigorosamente preservate da distruzioni, lacerazioni e deturpazioni (art. 8 della L. n. 212 del 1956).

Conseguentemente i relativi manifesti devono essere affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

Nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni è vietata la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda (art. 9, comma 1, stessa legge).

CORTEI E SPETTACOLI

I partiti o gruppi politici assumono l'impegno di evitare, durante il periodo della campagna elettorale, cortei, staffette ciclistiche o motorizzate o di altro tipo, fiaccolate e qualunque parata in genere, allo scopo di propaganda elettorale.

Accordi di carattere particolare potranno essere raggiunti in sede comunale per singole manifestazioni che i partiti si riservano di precisare.

Gli spettacoli e le altre manifestazioni di rilievo politico, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico durante il periodo della campagna elettorale costituiscono riunioni di propaganda elettorale e pertanto lo svolgimento di tale manifestazioni sarà consentito nel rispetto della disciplina di cui alle norme contenute nelle leggi n. 212/1956 e n. 130/1975 che prevedono in particolare l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all'uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento di tali eventi.

ALTOPARLANTI

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati fino all'ora di chiusura dei comizi elettorali, in modo da non disturbare i comizi stessi e da non turbare il tranquillo svolgimento della vita cittadina. L'impianto di amplificazione dovrà essere installato nel perimetro della località del comizio e gli altoparlanti potranno anche essere orientati verso le vie adiacenti, evitando tuttavia cavi di prolungamento nelle zone limitrofe.

L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e soltanto dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7, comma 2, della L. 24 aprile 1975, n. 130), salve ulteriori limitazioni imposte dall'Amministrazione locale, motivate da particolari esigenze di pubblico interesse, quali la tutela del riposo negli ospedali e nelle case e luoghi di cura.

In ogni caso tale uso di altoparlanti è soggetto a preventiva autorizzazione del Commissario Prefettizio; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (art. 59 Reg. Esec. del Codice della Strada).

Le riunioni di propaganda elettorale organizzate avvalendosi di apparecchiature amplificatrici montate su appositi veicoli ed usate stando il veicolo fermo potranno avere una durata massima di mezz'ora ed essere tenute, nella stessa giornata, in luogo distante almeno 500 metri dalla sosta precedente e sempreché nelle vicinanze non siano in corso altre analoghe riunioni di propaganda elettorale, che potrebbero essere disturbate.

INSTALLAZIONE TABELLONI

L'uso di installare in luogo pubblico tabelloni (anche con mostre fotografiche o documentarie) di contenuto propagandistico concernente direttamente temi di discussione elettorale è contrario alle disposizioni di legge in materia in quanto è da ravvisarvi una forma di affissione di materiale elettorale fuori dagli appositi spazi; sono fatti salvi i casi in cui la propaganda figurativa sia svolta in luoghi pubblici espressamente destinati e di volta in volta concessi dal Commissario Prefettizio per lo svolgimento di singole iniziative legate alla campagna elettorale, limitatamente ai periodi di ogni singola concessione.

ALTRE FORME DI PROPAGANDA

Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 130 del 24 aprile 1975 dal giorno antecedente a quello della votazione e quindi dalle ore 00,00 del sabato 25 gennaio 2020 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

E' vietato, dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 24 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 212 del 1956 e dell'art. 7 della L. n. 130/1975, il lancio o il getto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di volantini, che potranno essere distribuiti a mano.

E' vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

E' vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile; deve pertanto ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale .

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 19 della L. n. 515 del 1993, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura uguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Nel giorno destinato alla votazione (domenica 26 gennaio 2020) è altresì vietata qualunque forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, comma 2, della L. n. 212 del 1956).

CONCLUSIONE

Tutti i presenti, nel prendere atto delle disposizioni sopra richiamate, concordano sul loro contenuto e si impegnano a rispettarle, curandone la massima diffusione fra i propri sostenitori e aderenti.

Danno atto che il presente verbale è trasmesso alla Prefettura-UTG della Provincia di Crotone, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando di Polizia Locale del Comune di Crotone, all'Ufficio Elettorale del Comune di Crotone.

Letto, confermato e sottoscritto.



